

PRINCIPALI INNOVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO, MERCATO DEL LAVORO, FISCO E PREVIDENZA, INTRODOTTE DALLA NORMATIVA CHE INTERVIENE SULLE TEMATICHE ECONOMICHE PER IL 2024.

- **Legge 30 dicembre 2023 n. 213** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);
- **Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216** (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi).
- **Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215** (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi "mille proroghe")

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti. (Comma 15 Legge 213/2023).

Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti, con l'eccezione del lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari a sei punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile non superi l'importo di 2.692€.

L'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sarà di sette punti percentuali qualora il lavoratore percepisca una retribuzione mensile non superiore a 1.923€.

In ogni caso la riduzione del contributo non comporta alcun effetto sul computo della prestazione pensionistica e non agisce sulla 13° mensilità.

Decorrenza, durata e riferimento normativo	Riduzione % del contributo sulle mensilità compresa la 14°	Limite di reddito	Riduzione % del contributo sulla 13°
01.01-30.06.2022 (L. di Bilancio 2022)	0,8	Fino a 2.692,00	0,8
01.07-31.12.2022 (D.L. n. 115/2022)	2	Fino a 2.692,00	2
01.01-30.06.2023 (L. di Bilancio 2023)	3	Fino a 1.923,00	3
	2	Da 1.923,01 a 2.692,00	2
01.07-31.12.2023 (D.L. n. 48/2023)	7	Fino a 1.923,00	3
	6	Da 1.923,01 a 2.692,00	2
01.01-31.12.2024 (L. di Bilancio 2024)	7	Fino a 1.923,00	0
	6	Da 1.923,01 a 2.692,00	

Ulteriore esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri con figli. (comma 180 – 181 Legge 213/2023).

A partire dal gennaio 2024 e fino a tutto il 2026, alle lavoratrici madri con tre o più figli e con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, escluso il lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero del 100% della contribuzione previdenziale, nel limite massimo annuo di 3.000€, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Lo stesso beneficio è riconosciuto, in via sperimentale e per il solo 2024 alle lavoratrici madri con due figli fino al compimento del 10° anno di età del più piccolo.

Fringe benefit per il 2024, (Comma 16 Legge 213/2023).

Per l'anno 2024 non concorre a formare reddito fino a 1.000€ le somme corrisposte dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica, del gas e per il pagamento degli affitti della prima casa e per contribuire alle rate del mutuo.

Il limite dei 1.000€ è elevato a 2.000€ per i lavoratori con figli ammessi alla detrazione per carico familiare.

Tale beneficio comporta, da parte del datore di lavoro, l'informazione da fornire alle rappresentanze sindacali, se presenti.

Tassazione ridotta per le somme erogate come "premio di risultato". (Comma 18 Legge 213/2023).

Le somme erogate nel 2024 a seguito dei premi di risultato il cui ammontare varia in relazione agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti, comportano una imposta ridotta al 5%.

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo, bar, ristoranti e stabilimenti termali. (Comma 21 - 22 Legge 213/2023).

Per il solo 2024 e limitatamente al 1° semestre, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, del comparto del turismo e degli stabilimenti termali, titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000€ nel 2023, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni corrisposte in relazione al lavoro notturno e festivo.

Il beneficio è corrisposto dal sostituto d'imposta, su richiesta del lavoratore che attesta l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2023 allo scopo di attestarne il requisito richiesto.

L'indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa - ISCRO. (Comma 142 - 155 Legge 213/2023).

Dopo la fase sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2024, è introdotta l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), riconosciuta, nei limiti delle risorse disponibili, ai lavoratori che presentano domanda a INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione e in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Questo requisito deve essere mantenuto anche durante la fruizione dell'ISCRO;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione. Questo requisito deve essere mantenuto anche durante la fruizione dell'ISCRO;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 €, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L'indennità, calcolata nella misura del 25% su base semestrale della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda fino alla cifra massima di 800€ e non inferiore a 250€ mensili, decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, ha durata semestrale e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

La cessazione della partita IVA in corso di fruizione comporta l'immediata cessazione dell'indennità. L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale definiti da un apposito decreto ministeriale.

Per far fronte agli oneri derivanti dal beneficio, è disposto un aumento dell'aliquota pari al 0,35%.

Ulteriore trattamento straordinario per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate. (Comma 171 Legge 213/2023).

Per gli anni 2024 -2025 – 2026 è stato prorogato il trattamento di sostegno al reddito, pari all'intervento straordinario di integrazione salariale per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Ulteriore CIGS per le aziende in crisi, anche cessate. (Comma 172 Legge 213/2023).

Sono stati assegnati 50 milioni di euro al trattamento di integrazione straordinaria per le aziende in crisi, anche se cessate, e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, allo scopo di assicurare ulteriore 12 mesi di CIGS, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata.

Ulteriore CIGS per le aziende con rilevanza economica strategica. (Comma 174 Legge 213/2023).

Per il solo 2024 è stata rifinanziata, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro, la possibilità di accedere alla CIGS oltre i termini ordinari a favore delle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero nel caso in cui il programma di riorganizzazione aziendale, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

Alle medesime condizioni può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per crisi sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi.

Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esuberato di personale già dichiarato nell'accordo.

Ulteriore CIGS favore di aziende con più di 1.000 dipendenti. (Comma 175 Legge 213/2023).

Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga ai limiti di durata previsti dalle norme ordinarie, in continuità con le tutele già autorizzate e senza attivare la procedura di consultazione sindacale, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda.

Incremento del "bonus asili nido". (Comma 177 Legge 213/2023).

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, il bonus, già previsto dalla normativa ordinaria, è elevato a 2.100 euro.

Incremento del valore del congedo parentale. (Comma 179 Legge 213/2023).

Ai lavoratori e alle lavoratrici che terminano i rispettivi congedi successivamente al 31 dicembre 2023, spettano, in alternativa tra loro, ulteriori due mesi di congedo nella misura dell'80% della retribuzione, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

A partire dal 2025, il secondo mese sarà retribuito nella misura del 60%.

Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza. (Comma 191 – 1992 Legge 213/2023).

Fermo restando il computo delle prestazioni pensionistiche, ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100%, fino all'importo massimo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato.

Qualora l'assunzione sia a tempo determinato, anche in somministrazione, la durata dello sgravio è ridotta a 12 mesi, elevata a 18 se il precedente contratti sia trasformato a tempo indeterminato.

Prorogate per il 2024, le misure di sostegno alle attività produttive nei seguenti ambiti. (commi da 253 a 262 legge 213/2023).

Sono prorogate per tutto il 2024 le misure di sostegno alle attività produttive riferite alle seguenti materie:

- finanziamento dei contratti di sviluppo industriale e della filiera agricola per investimenti e sviluppo d'impresa: 190 milioni di euro;
- rifinanziate le misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (legge Sabatini): 100 milioni di euro;
- fondo per la crescita sostenibile: 110 milioni di euro;
- la società SACE SpA è abilitata a rilasciare fino a tutto il 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione de loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese;

Proroga delle procedure di assunzione nella Pubblica amministrazione. (Art.1 del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n.215 "mille proroghe").

Sono prorogati sino al 31 dicembre 2024 i termini per le assunzioni previste nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni.

Nuove aliquote per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. (Art.1 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216).

Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in sostituzione delle precedenti aliquote, le seguenti per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- c) oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione per dipendente è innalzata da 1.880€ (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955€

Modifiche al calcolo dell'ISEE (commi 183-185 legge 213/2023).

Titoli di Stato e altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato, come buoni e libretti postali, sono esclusi dal calcolo del ai fini Isee, fino a un massimo di 50mila euro.

Modifica della detrazione per i percettori di reddito superiore a 50.000€. (Art.2 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216).

Per l'anno 2024, i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50mila euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024 è diminuito di un importo pari a 260 euro. La decurtazione non si applica alle spese sanitarie e alle erogazioni liberali in favore di Onlus o del terzo settore.

Introduzione della nuova deduzione a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. (Art.4 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 216).

Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti di arti e professioni è previsto un nuovo beneficio che consiste nella maggiorazione pari al 20% del costo riferito a nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nel corso del 2024 a condizione che determinino un incremento occupazionale nello stesso anno.

Pensione di vecchiaia contributiva. (art. 1, comma 125, lett. a).

Viene ridotto l'importo soglia richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, c. 7, della L. n. 214/2011, che passa da 1,5 a 1 volta l'importo dell'assegno sociale.

Pensione anticipata contributiva (art. 1, comma 125, lett. b e c)

Si apportano le seguenti modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24, c. 11, della L. n. 214/2011:

- aumento dell'importo soglia a 3 volte l'importo dell'assegno sociale alla generalità degli assicurati mentre rimane 2,8 per le donne con un figlio e si riduce a 2,6 per le donne con almeno due figli;
- inserimento dell'importo di pensione lordo massimo erogabile non oltre 5 volte il trattamento minimo, fino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria;
- introduzione della finestra di uscita di 3 mesi;
- adeguamento alla speranza di vita anche del requisito contributivo dei 20 anni.

Riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione (art. 1, commi da 126 a 130)

In via sperimentale, per il biennio 2024 – 2025, i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, possono riscattare, totalmente o in parte, i periodi antecedenti la data di entrata in vigore della manovra, non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni, anche se non continuativi, parificandoli ai periodi effettivi di lavoro.

I periodi che eventualmente si possono riscattare sono quelli che si collocano temporalmente tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato.

La possibilità di riscatto può essere esercitata solamente dai medesimi soggetti non già titolari di pensione. Il versamento del riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, senza interessi.

Proroga APE Sociale (art. 1, commi 136-137)

Il comma 136 prevede la proroga dell'APE sociale fino al 31/12/2024. Viene incrementato il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Resta invariato il requisito di 30/36 anni di anzianità contributiva (per le lavoratrici è prevista una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni e per gli operai edili il requisito dell'anzianità contributiva è ridotto a 32 anni).

L'indennità viene erogata fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria per la vecchiaia (attualmente 67 anni) ai soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma (disoccupati, caregivers, invalidi, gravosi). L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore.

L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al TM. Vengono confermati i termini per la presentazione della domanda per il riconoscimento delle condizioni: 31 marzo 2024 e 15 luglio 2024. Le domande presentate oltre il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie. Il c. 137 dispone che l'indennità non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

(La legislazione previgente prevedeva la compatibilità con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui, conseguiti in Italia e all'estero).

Opzione donna (art. 1, c. 138)

È prorogata tale misura per il 2024 estendendo l'ammissione al beneficio alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31/12/2023, con le stesse restrizioni dello scorso anno e con requisiti di età ancora più rigidi. Infatti, il diritto si consegue con 61 anni di età e 35 anni di contributi perfezionati entro il 31 dicembre 2023. Non è prevista la differenziazione dell'età per gestioni e i predetti requisiti anagrafici sono validi sia per le dipendenti che per le autonome.

Il diritto viene legato ad una "condizione soggettiva" che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda:

1. caregiver;
2. invalidi con riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 74%;

3. lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) per la gestione della crisi aziendale.

Il requisito anagrafico viene scontato di un anno per ciascun figlio entro un massimo di due anni.

Entro il 31.12.2023, dunque, le lavoratrici caregiver e invalide almeno al 74%, possono accedere al trattamento pensionistico con la maturazione di 35 anni di contribuzione e l'età anagrafica di:

- 61 anni senza figli;
- 60 anni con 1 figlio;
- 59 anni con 2 o più figli.

Le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi, devono aver perfezionato 35 anni di contribuzione e 59 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli.

Sono confermate le previgenti disposizioni in materia di decorrenza:

- attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti;
- attesa di 18 mesi per le lavoratrici che accedono al trattamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola (o AFAM) possono accedere al pensionamento in data 1° settembre 2024 (o 1° novembre 2024) se hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 61 anni entro il 31/12/2023. Al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, la domanda di cessazione dal servizio può essere effettuata entro il 28 febbraio 2024

Pensione anticipata flessibile – Quota 103 (art. 1, c. 139)

E' prevista la proroga della prestazione per le lavoratrici e i lavoratori che maturano i requisiti (almeno 62 anni di età anagrafica e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni) nel corso del 2024.

Per tali lavoratrici e lavoratori la norma in questione introduce però un aspetto peggiorativo in merito al calcolo della pensione, ovvero, l'importo è determinato integralmente secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Inoltre, la disposizione stabilisce che in ogni caso il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (anziché di 5 volte per chi matura i requisiti nel 2023) per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Quindi, prendendo a riferimento l'importo provvisorio del trattamento minimo di 598,61 euro mensili (circ. INPS n. 1/2024), il limite massimo erogabile dell'importo di pensione per l'anno 2024 è pari a 2.394,00 euro lordi mensili.

Modifica peggiorativa anche per le decorrenze. Rispetto alle finestre mobili la norma dispone che:

- le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e le lavoratrici e i lavoratori autonomi, che maturano nell'anno 2024 i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi ha maturato i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a 3 mesi);
- le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che maturano nell'anno 2024 i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi ha maturato i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a 6 mesi).

Per il personale del comparto scuola e AFAM, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la decorrenza viene fissata dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre - 1° novembre) dello stesso anno di maturazione dei requisiti. Tale personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024.

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa. (art. 1, c. 140)

E' confermata l'applicazione della misura relativa all'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa: per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nel 2024, è prevista la corresponsione in busta paga della somma pari alla contribuzione Inps a carico del lavoratore se decidono di proseguire il rapporto di lavoro, con conseguente esonero del relativo versamento da parte del datore di lavoro e mancato accredito contributivo.

Adeguamento aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL-CPS-CPI-CPUG. (art. 1, cc. Da 157 a 161)

E' prevista la modifica delle aliquote di rendimento, contenute nella tabella A della L. n. 965/1965 per le gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici CPDEL (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni dei sanitari) e CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) e nella tabella A della L. n. 16/1986 per la CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori) per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, rientranti nel sistema retributivo.

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2024, le quote di pensione a favore degli iscritti alle suddette Casse da definirsi con il metodo di calcolo retributivo saranno calcolate applicando alle anzianità inferiori a 15 anni le aliquote di rendimento previste nella tabella allegata alla legge in commento.

L'applicazione delle modifiche interesserà coloro che matureranno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i requisiti per la pensione anticipata ordinaria e per la pensione anticipata per i lavoratori precoci, mentre sono esclusi quanti maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2023, i soggetti che cessino dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e i soggetti collocati a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.

Per gli iscritti alla Cassa Pensione Sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico, per effetto dell'applicazione della citata tabella, è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Ciò significa che proseguendo l'attività lavorativa oltre la decorrenza prevista del trattamento pensionistico, si riducono gli effetti negativi dell'applicazione delle nuove aliquote di rendimento.

Viene ribadito che l'applicazione delle predette disposizioni non può comunque comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.

Modifica dei termini di decorrenza del pensionamento anticipato nelle Gestioni CPDEL, CPS, CPI E CPUG (art. 1, cc. 162 e 163)

E' previsto che il trattamento pensionistico anticipato ordinario e quello previsto per i lavoratori c.d. precoci, per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI E CPUG, decorra trascorsi:

- quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se maturati entro il 31/12/2025;
- cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se sono maturati entro il 31/12/2026;
- sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se sono maturati entro il 31/12/2027;
- nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se sono maturati dal 1° gennaio 2028.

Restano confermati tre mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31/12/2024.

Trattenimento in servizio. (art. 1, cc. 164 e 165)

Sono modificati i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale nonché per gli infermieri dipendenti dai medesimi enti e aziende: si prevede che tali soggetti possano presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di settanta anni. Analogamente, sono modificati i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Prepensionamento lavoratori poligrafici. (Art. 1, comma 141).

Prorogata anche per il 2024 la disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 500, della L. n. 160/2019, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023. Tale disciplina consente ai lavoratori poligrafici, dipendenti di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che sono state ammesse a CIGS per causale riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, di accedere al prepensionamento con una anzianità contributiva di almeno 35 anni nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD).

La norma consente alle aziende che erano rimaste escluse per mancanza di fondi di accedere al prepensionamento alle condizioni previste dalla citata disciplina transitoria, fermo restando l'avvenuta presentazione al MLPS entro il 31/2023 dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.

Perequazione delle pensioni. (art. 1, cc. 134 e 135)

La Legge di bilancio del 2023, n. 197/2022, all'art. 1, comma 309, ha rideterminato, in via transitoria per il biennio 2023/2024, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni, riproponendo l'applicazione sull'importo complessivo del trattamento pensionistico di una sola aliquota di rivalutazione. La legge di bilancio del 2024 non modifica il meccanismo di indicizzazione e quindi l'applicazione di una sola aliquota di rivalutazione variabile per soglie di importo che resta in vigore anche per l'anno 2024. La norma interviene in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici determinando, all'art. 1, commi 134 e 135, la parziale riduzione, per il 2024, del grado di indicizzazione esclusivamente per le pensioni complessivamente superiori a 10 volte il TM, che passa da 32 a 22 punti percentuali.

Fasce importo pensione**Misura della rivalutazione**

Pensioni superiori a 4 volte il T.M. (fino a € 2.271,76)	100%
Pensioni superiori a 4 volte il T.M. e fino a 5 volte il T.M. (da € 2.271,77 a € 2.839,79)	85%
Pensioni superiori a 5 volte il T.M. e fino a 5 volte il T.M. (da € 2.839,71 a € 3.407,64)	53%
Pensioni superiori a 6 volte il T.M. e fino a 5 volte il T.M. (da € 3.407,65 a € 4.543,52)	47%
Pensioni superiori a 8 volte il T.M. e fino a 5 volte il T.M. (da € 4.543,53 a € 5.679,40)	37%
Pensioni superiori a 10 volte il T.M. e fino a 5 volte il T.M. (oltre € 5.679,41)	22%

Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dipendenti pubblici. (art. 1, comma 16 lettere a e b) - D.L. n. 215 del 30.12.2023)

Viene prorogata al 31/12/2024, la sospensione dei termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, dovuta dalle Amministrazioni pubbliche estendendo i periodi di competenza dal 31/12/2018 al 31/12/2019.

Per effetto della modifica introdotta, le Amministrazioni pubbliche potranno continuare a regolarizzare fino al 31/12/2024 la contribuzione non versata per i periodi fino al 31/12/2019.

Analogamente (lettera b) sono prorogati al 31/12/2024 i termini per le dichiarazioni e l'adempimento agli obblighi relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle Amministrazioni pubbliche, che possono quindi continuare a regolarizzare le posizioni assicurative dei collaboratori e figure assimilate fino al 31/12/2024, senza applicazione di sanzioni civili.

Con la proroga non è più necessario, nell'anno 2024, esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338/1962 (riscatto).

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. (art. 1, commi 240 a 241)

La disciplina vigente in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri che non rientrano nelle categorie per le quali l'iscrizione al SSN è gratuita e obbligatoria già prevedono il versamento di un contributo dovuto per l'iscrizione in luogo della stipula di polizza assicurativa. Con la presente normazione se ne modificano gli importi minimi e si specifica la destinazione di tali contributi.

Riassegnazione dei contributi versati per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno ai fini del finanziamento delle spese per il rimpatrio. (art. 9, commi 5 - 6)

La norma prevede che i contributi versati per i permessi di soggiorno sono impiegati per finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine o provenienza, come stabilito nell'articolo 5, c. 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Rinvio dell'utilizzo dell'autocertificazione per i cittadini stranieri. (art. 2, c. 1 - D.L. n. 215 del 30.12.2023)

Questo comma stabilisce che l'entrata in vigore della norma che permette ai cittadini stranieri di utilizzare l'autocertificazione per determinate pratiche amministrative, previste dal TUI e dal Regolamento di attuazione (Dpr 394/1999), è stata nuovamente posticipata al 31/12/2024.